



Verbale n. 64 del 18/07/2017

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 18 LUGLIO 2017 alle ore 11:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede MARIA COSTI, Vice Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente
BENATTI ROBERTO	Assente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Assente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 64

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

Con deliberazione n. 56 del 13.7.2015 il Consiglio provinciale unitamente ai Comuni interessati, costituivano l' "Ufficio Avvocatura Unico" ai sensi dell'art. 2, co. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 che riconosce la possibilità agli enti locali *"di istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati"*.

Le prime convenzioni stipulate nel 2015 giungono a scadenza il primo agosto 2017 e dato il riscontro positivo ricevuto al progetto attuato e l'interesse manifestato dagli enti aderenti nel dare continuità alla condivisione dell'Ufficio Avvocatura, si deve procedere all'approvazione del testo della nuova Convenzione "Avvocatura Unica".

Per tale motivo è intenzione della Provincia dare continuità all'attività svolta in questo biennio e consolidare l'operatività dell'Ufficio Avvocatura Unica nell'ottica sia di un miglioramento di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, sia nell'ottica di maggiore economicità ottenuta tramite il ricorso ad avvocati iscritti nell'elenco speciale per gli enti pubblici.

Si aggiunge che tal progetto rientra nello spirito del legislatore, in quanto nella Legge Legge 56/2014, fra le funzioni fondamentali della Provincia, sono previste quelle di supporto, affiancamento ed assistenza tecnico amministrativa a favore dei comuni dell'ambito provinciale e nella Legge regionale Emilia Romagna n. 13/2015 sono incentivate le forme di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, con espresso riferimento anche all'assistenza legale.

Ciò considerato si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione fra Enti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, recependo anche le indicazioni operative emerse sull'argomento nella sentenza del Consiglio di Stato n.2731 del 7/6/2017 secondo la quale l'Ufficio Avvocatura preposto alla difesa e consulenza legale degli enti convenzionati deve configurarsi quale ufficio condiviso a cui affidare l'esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi.

Contestualmente si coglie l'occasione di recepire le proposte emerse da parte dei Comuni aderenti nel biennio di attivazione della precedente Convenzione al fine di migliorare e specificare le prestazioni di supporto dell'Ufficio Avvocatura a favore dei Comuni e dare continuità all'attività svolta.

A tal fine si procede quindi ad approvare lo schema del nuovo testo della Convenzione per l'utilizzo dello "Ufficio Avvocatura Unico" quale ufficio comune per lo svolgimento dell'attività di consulenza e difesa legale per gli enti aderenti a detta Convenzione, della durata di tre anni, rinnovabile.

Il Direttore dell'Area interessata e il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti.

Il Vice Presidente Maria Costi illustra l'argomento e concede la parola all'Avv. Barbara Bellentani, Responsabile dell'Ufficio Avvocatura, la quale informa delle numerose adesioni da parte dei Comuni del territorio alla Convenzione in oggetto.

Il Vice Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente delibera, che viene approvata all'unanimità con il seguente risultato:

PRESENTI n. 10

FAVOREVOLI n. 10

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di dare atto che alla data odierna hanno aderito all'Ufficio Avvocatura unica in seguenti Comuni: Castelnuovo Rangone, Concordia sulla Secchia, Fanano, Formigine, Maranello, Polinago, San Prospero, Savignano, Spilamberto, Vignola, Palagano, Lama Mocogno, Frassinoro, Finale Emilia, Montecreto, Castelfranco Emilia, Prignano s. Secchia, Guiglia, San Possidonio, Zocca, Castelvetro, Marano s. Panaro e Cavezzo.
- 2) di approvare lo schema della nuova Convenzione per la gestione comune dell'ufficio legale denominato "Ufficio Avvocatura Unico" fra la Provincia di Modena ed i Comuni del territorio interessati, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Presidente o Suo delegato alla sottoscrizione delle singole convenzioni con i Comuni interessati;
- 4) di demandare al Servizio Finanziario della Provincia di Modena l'accertamento delle somme in entrata conseguenti all'attivazione delle nuove convenzioni per la gestione dell'Ufficio Avvocatura Unico" come in premessa specificato, al capitolo 870 "Rimborso spese di funzionamento del Progetto Avvocatura Unica" dell'esercizio provvisorio del bilancio 2017, per ogni anno di adesione, nel seguente modo:
 - quanto ad € 1.000 per i comuni aderenti fino a 5.000 abitanti;
 - quanto ad € 1.500 per i comuni aderenti da 5.001 a 15.000 abitanti;
 - quanto ad € 2.000 per i comuni aderenti sup. ai 15.001 abitanti.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, e ne proclama l'esito: approvata con voto favorevole unanime dei Consiglieri presenti.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Vice Presidente

Il Segretario Generale

MARIA COSTI

MARIA DI MATTEO

**Convenzione per la costituzione
dell'ufficio comune per la difesa legale
denominato "Ufficio Avvocatura Unico"
ai sensi dell'art. 2 c. 12 della legge 24.12.2007 n. 244 e
dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000**

Tra la **Provincia di Modena** con sede legale in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, codice fiscale: 01375710363, rappresentata dal Presidente pro-tempore Gian Carlo Muzzarelli, in esecuzione della deliberazione consiliare n. – del 18 luglio 2017,

e

il **Comune di** _____ (MO) con sede legale in _____,
codice fiscale: _____ rappresentato da _____ in
esecuzione della deliberazione consiliare n° ____ del _____.

Premesso che:

- la legge n.244 del 24.12.2007 (finanziaria per il 2008) all'art.2 co.12, ha previsto espressamente la possibilità per gli enti locali di istituire uffici unici di avvocatura per lo svolgimento in maniera coordinata di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante la predisposizione di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/2000;

Preso atto che:

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello che prestano attività di supporto tecnico amministrativo agli enti locali;
- La legge regionale Emilia Romagna n.13/2015 riconosce all'articolo 6 il ruolo delle Province per il governo delle area vaste e al successivo articolo l'art. 7 della medesima legge, incentiva il ricorso dei Comuni all'esercizio in forma associata dei procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni;
- la Provincia di Modena dispone di personale in pianta organica in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi dell'art.23 della legge professionale forense L. n. 247 del 31/12/2012 e perciò intende farsi promotrice dell'esercizio associato delle funzioni svolte dall'Ufficio Avvocatura.

Considerato che giungono a scadenza le convenzioni sottoscritte in precedenza e si conferma la volontà di proseguire nel progetto Avvocatura Unica a favore dei Comuni sprovvisti di legali interni;

Rilevato che è interesse del Comune aderente procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione come previsto all'articolo 30 del Dlgs. 267/2000 per condurre in forma associata e coordinata un ufficio unico di avvocatura comune a Provincia e Comuni;

Visto l'art. 43 della Legge n. 449 /1997 comma 3;

tutto ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione

1. La Provincia di Modena e il Comune di _____(MO) sottoscrivono la presente convenzione al fine di costituire l'ufficio comune per la difesa legale denominato "**Ufficio Avvocatura Unico**" presso la sede della Provincia di Modena, in viale Martiri della libertà n. 34 – 41121 Modena.

2. L'attività in convenzione riguarda quanto segue:

- consulenza in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali che trovano applicazione nell'adozione dei provvedimenti amministrativi, al fine di garantire una corretta applicazione degli stessi ed evitare o limitare l'insorgere di vertenze;
- gestione della difesa stragiudiziale delle eventuali controversie, in particolar modo per nelle procedure stragiudiziali di mediazione e negoziazione assistita;
- difesa e rappresentanza degli enti convenzionati nelle controversie civili e amministrative;
- predisposizione di atti di costituzione in sede penale nell'interesse del Comune quale parte civile ed offesa e di atti di denuncia/querela nell'interesse del Comune.

Art. 2 - Modalità di affidamento dell'incarico di patrocinio legale

1. L'Ufficio Avvocatura Unico assicurerà al Comune che intenda conferire l'incarico, la difesa e la rappresentanza in giudizio, tanto in qualità di convenuto–resistente, che di attore–ricorrente, nelle controversie giurisdizionali avanti ogni Autorità giudiziaria Amministrativa, Civile o Penale, anche speciale come sopra esposto.

2. Il mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni sarà conferito per ogni singola controversia, mediante provvedimento espresso dell'Ente mandante, deliberato secondo quanto previsto dalle norme statutarie o regolamentari di riferimento dell'Ente convenzionato.

3. Resta facoltà del Comune decidere motivatamente di affidare l'incarico di patrocinio legale a professionista esterno del libero foro nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa in merito che:

a) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) sfavorevole, l'ente convenzionato non sarà tenuto a corrispondere alcun emolumento agli addetti dell'Ufficio Avvocatura; resta inteso che l'ente convenzionato sarà tenuto al pagamento delle spese liquidate a favore della Controparte secondo le proprie risorse di bilancio;

b) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con compensazione delle spese di lite, l'ente convenzionato dovrà provvedere al pagamento a favore dei legali incaricati di emolumenti professionali nella misura pari al minimo dei parametri tariffari forensi;

c) in caso di contenzioso che si conclude con provvedimento giurisdizionale (sentenza/decreto/ordinanza) favorevole con condanna della Controparte alla refusione delle spese di lite, l'ente convenzionato non deve corrispondere alcun emolumento ai legali incaricati e sarà onere dell'ufficio avvocatura provvedere al recupero delle spese liquidate nel provvedimento.

2. Il Comune provvederà al pagamento degli emolumenti previsti nell'ipotesi di cui al punto b), successivamente al deposito del provvedimento favorevole (da intendersi quale sentenza, ordinanza, decreto che definisce la fase cautelare o altro provvedimento giurisdizionale che definisce la controversia in quel grado di giudizio in modo favorevole all'ente) a seguito di richiesta scritta dell'ufficio Avvocatura.

3. Il Comune potrà richiedere all'ufficio Avvocatura, anche al fine di valutare l'opportunità di affidamento dell'incarico legale, un preventivo scritto di quantificazione degli emolumenti professionali per il singolo grado di giudizio da rendere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento provinciale, ai parametri minimi tariffari.

4. Alle sentenze sono equiparate le transazioni adottate in pendenza di un procedimento innanzi Autorità giudiziarie o a seguito di procedura di mediazione o negoziazione assistita.

Art. 6 - Spese di elezione domiciliazione e per consulenze tecniche e trasferte.

1. Sono a carico dell'ente convenzionato le spese sostenute per la mera attività di domiciliazione presso altri professionisti al di fuori del foro di Modena, solo se tale attività risulta necessaria ed imprescindibile per la gestione del contenzioso, diversamente il Comune corrisponderà agli Avvocati dell'Ufficio il rimborso delle spese vive sostenute per le trasferte presso gli Organi giudiziari secondo le norme regolamentare vigenti nel proprio Ente in materia di trasferte dei dipendenti.

2. Sono carico dell'Ente convenzionato le eventuali spese di contributo unificato/imposta di bollo e le eventuali parcelle per consulenti tecnici nominati nel proprio interesse, o di quelli nominati d'ufficio, qualora poste a carico dell'ente stesso.

3. L'individuazione di consulenti/periti di parte è decisa in modo discrezionale dal Comune.

4. Gli Enti convenzionati possono incaricare l'Ufficio Avvocatura dell'espletamento delle

procedure necessarie in base alla normativa vigente per l'assegnazione di incarichi legali ad avvocati del libero foro, qualora non sia possibile l'utilizzo dei legali assegnati all'Ufficio Avvocatura per i motivi stabiliti in convenzione.

Art 7 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Comune assicura la predisposizione degli atti necessari a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere oltre alla trasmissione del mandato alle liti e della deliberazione di incarico, all'inoltro di relazioni, memorie, provvedimenti impugnati e ogni utile documentazione relativi alla causa di cui trattasi, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio Avvocatura Unico.
2. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, secondo quanto stabilito all'articolo 2, punto 4, l'ufficio Avvocatura Unico provvede a dare riscontro tempestivamente alla richiesta avanzata dal Comune.
3. L'ufficio Avvocatura Unico mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti in tutti i giorni feriali.
4. Per particolari esigenze o impedimenti, l'avvocato della Provincia potrà recarsi per incontri/sessioni informative presso il Comune convenzionato.

Art. 8 – Durata e recesso

1. La convenzione ha efficacia e decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione di entrambe le Parti.
2. La convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile.
3. I Comuni aderenti possono comunicare, anche entro il termine di durata della convenzione, la volontà di recedere in qualsiasi momento a seguito di comunicazione inviata tramite PEC .
4. Costituisce motivo di recesso con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
5. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di portare a termine eventuali incarichi legali già affidati, salvo sia deliberato e comunicato da parte del Comune il nuovo affidamento dell'incarico.
6. In caso di recesso, resta fermo l'obbligo di corrispondere alla Provincia le spese vive sostenute e gli emolumenti professionali maturati sino alla data di efficacia del recesso, secondo i parametri minimi tariffari concordati.

Art. 9 – Adesioni

1. Gli Enti sottoscrittori danno reciprocamente atto che alla presente convenzione potranno aderire altri comuni del territorio provinciale e che il servizio in oggetto potrà essere svolto anche a favore di altri comuni.

Art. 10 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa espresso rinvio alle norme del D.lgs. n. 267/2000 ed in merito al riconoscimento dei compensi professionali agli avvocati alle disposizioni contenute nel Regolamento avvocatura provinciale di cui all'Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 92 del 14/4/2015.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente fra le Parti.

per la Provincia di Modena

Il Presidente

Gian Carlo Muzzarelli

per il Comune di _____



Provincia
di Modena

Verbale n. 64 del 18/07/2017

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 64 del 18/07/2017 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 24/07/2017

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 64 del 18/07/2017

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE "UFFICIO AVVOCATURA UNICO", UFFICIO COMUNE PER LA DIFESA LEGALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 2, CO.12, L. 244/2007 E DELL'ART. 30, D.LGS. N. 267/2000 FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED I COMUNI DEL TERRITORIO.

Pagina 1 di 1

CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 64 del 18/07/2017 è divenuta esecutiva in data 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DI MATTEO MARIA

Originale firmato digitalmente